

TOTALE euro 69.485.726"

con "DIVIDENDI DISTRIBUITI ai soci per euro 49.742.240" (tra cui i 286 Comuni del Torinese destinatari dell'odierna nota).

Come parimenti evidenziato dal Comitato "amplamente corrispondendo a quanto prevede la Direttiva UE 2000/60 "Copertura integrale dei costi"".

Dati che, peraltro, sembrano, in parte (tenutosi conto del differente dato, in specie, relativo ai dividendi distribuiti) confermati nel loro ammontare dalla lettura dei bilanci del Gruppo S.M.A.T., da cui si evince che:

- per l'anno 2008 "L'Utile netto di esercizio della SMAT S.p.A. è pari a 12.246 migliaia di euro", avendo deliberato l'Assemblea ordinaria dei soci in data 26 giugno 2009 "di distribuire un dividendo di 0,22 Euro/azione ...per complessivi Euro 1.175.973,48";
 - per l'anno 2009 "L'Utile netto di esercizio della SMAT S.p.A. è pari a 14.020 migliaia di euro", avendo deliberato l'Assemblea ordinaria dei soci in data 29 giugno 2010 "di distribuire un dividendo di 0,31 Euro/azione .., pari al 12% dell'utile netto menzionato, pari ad Euro 1.657.055,40";
 - per l'anno 2010 "L'Utile netto di esercizio della Capogruppo SMAT S.p.A. è pari a 17.006 migliaia di euro - 14.020 migliaia di euro nel precedente esercizio - ", avendo deliberato l'Assemblea ordinaria dei soci in data 29 giugno 2011 "di distribuire un dividendo di 0,44 Euro/azione ..pari al 14% dell'utile netto menzionato, pari ad Euro 2.351.951,80";
 - per l'anno 2011 "L'Utile netto di esercizio della Capogruppo SMAT S.p.A. è pari a 26.213 migliaia di euro - 17.006 migliaia di euro nel precedente esercizio - "), avendo deliberato l'Assemblea ordinaria dei soci in data 26 giugno 2012 "di distribuire un dividendo di 0,78

Euro/azione ..pari al 16% dell'utile netto menzionato, pari ad Euro 4.169.369,10”

Tutto ciò, pur tenendosi conto di quanto, tra l'altro, precisato dall'Amministratore Delegato di SMAT S.p.A. con allegata nota del 7 ottobre 2014 (prodotta a questo Ufficio dal Comitato Acqua Pubblica Torino) a fronte di *“richiesta chiarimenti conguaglio tariffario periodo di regolazione ante 2012”* formulata dal Comitato stesso, ovvero che *“il conguaglio “Periodo di regolazione ante 2012” è stato stabilito dall'ATO3 Torinese con deliberazione 15.05.2014 n.530 per assicurare il corretto mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. Infatti negli anni passati SMAT ha applicato una tariffa inferiore a quella definita dalle citate Autorità, con la conseguenza che i cittadini si sono trovati a pagare meno di quanto dovuto..”*

La conclusione è che i cittadini sono in effetti agevolati in quanto pagano dopo e con rateizzazione una somma dovuta: tale introito serve alla SMAT solo per diminuire il debito derivante dai finanziamenti esterni, che a tutt'oggi ammontano a 280 milioni di euro, necessari per gli ingenti investimenti effettuati pari ad oltre 700 milioni di euro”.

Ed ancora tenutosi conto della riduzione dell'*“utilizzo pro capite dell'acqua”* che, secondo il menzionato articolo pubblicato sul quotidiano *“La Stampa”*, sarebbe *“sceso da 198 a 185 litri al giorno in cinque anni”*, realizzandosi in tal modo una rilevante diminuzione del consumo di acqua, in termini più volte valorizzati dagli Enti preposti, anche pubblicizzando condotte finalizzate a realizzare consumi razionali e consapevoli, evitando sprechi in funzione di risorse limitate, quanto mai preziose e necessarie, trattandosi di acqua,

ovvero di bene attratto nella categoria dei beni comuni, necessari per garantire diritti vitali e fondamentali che appartengono a tutte le persone.

Tale riduzione trova conferma nella Deliberazione dell'ATO 3 n.431 del 14 luglio 2011, che impostava la revisione del Piano d'ambito, ad oggi non definito, laddove si evidenzia nella sintesi dei *"fatti più significativi che hanno connotato il periodo di seconda applicazione del Piano (2008-2010) e che potranno costituire elementi di maggiore attenzione o che rivestono più rilevante incidenza per la revisione di cui trattasi..."*

- *un volume del prodotto ceduto – mc. fatturati - sensibilmente inferiore al valore assunto nel Piano, dato riconducibile ad una effettiva riduzione dei consumi idrici che ha determinato anche una contrazione dei ricavi consuntivati rispetto ai previsti;*
- *scostamenti interni alle voci di costa operativo rispetto ai valori previsti che per alcune voci si sono rivelate piuttosto significative;*
- *variazione degli ammortamenti per effetto dei diversi importi di investimenti realizzati rispetto ai previsti da Piano;*
- *consenso dell'Autorità d'ambito alla gestione autonoma di n.5 Comuni rientranti nei criteri previsti dall'art.148, comma V, D.lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.;*
- ...
- *esigenze di investimenti infrastrutturali urgenti per l'adeguamento dei sistemi di fognature e degli impianti di trattamento depurativo volti al rispetto della direttiva 91/271/CEE ed al fine di non incorrere in pesanti sanzioni comunitarie;*
- *Individuazione puntuale degli importi da restituire agli utenti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.335 del 10/10/2008" (che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di*

risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» ed altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi») *“nonché del programma temporale delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate alla data della pubblicazione della citata sentenza”*.

Quanto sopra premesso, al fine di acquisire, se possibile, un quadro più definito in ordine alla situazione in relazione alla quale si sono determinate le richieste d'intervento pervenute allo scrivente Difensore civico, occorre, pertanto, tenere conto, in particolare, di quanto segue, ovvero :

1) che la prima revisione del Piano d'ambito, (che testualmente, così si legge nella *“Relazione di sintesi”* al primo Piano d'ambito, *“Costituisce il dispositivo di programmazione generale della gestione del SII, sotto la responsabilità della A.ATO/3, e di impostazione del rapporto di affidamento al Gestore, relativamente alle seguenti tematiche fondamentali:*

- *adeguamento dell'offerta alla domanda di SII;*
- *obiettivi e politiche della gestione;*

- *infrastrutturazione (fabbisogni, programma di intervento);*
- *assetto economico-finanziario della gestione del Sil, determinazione della tariffa;*
- *modello organizzativo (sistema di controllo-regolazione, dispositivo di impresa)"*)

assunto con deliberazione ATO 3 n.107 del 6 dicembre 2002, applicato con modalità transitoria, intervenne con deliberazione ATO 3 n.349 del 27 marzo 2009, con valenza pluriennale dal 2008 al 2023 e

in data 1 –19 ottobre 2004 e con successivo atto integrativo del 2 ottobre 2009 (a seguito della revisione del Piano d'ambito di cui alla menzionata deliberazione 349/2009), venne sottoscritta Convenzione di servizio tra l'Autorità d'ambito n.3 "Torinese" e le società SMAT S.p.A. e ACEA S.p.A., della durata di anni 20 (2004-31/12/2023);

2) che la successiva menzionata Dellberazione dell'ATO 3 n.431 del 14 luglio 2011 che impostava la revisione del Piano d'ambito "al fine di poter disporre di uno strumento di programmazione e regolazione del servizio idrico integrato aggiornato in relazione al modello gestionale adottato per l'erogazione del servizio nel territorio dell'ATO 3 "Torinese", alle nuove disposizioni legislative e ai risultati degli ultimi 3 anni di gestione d'ambito (2008-2010)", non ha ad oggi trovato riscontro nella adozione di un nuovo provvedimento di revisione di Piano d'Ambito, e

che, al riguardo, già con riferimento al "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio Idrico integrato", di cui al D.M. 1 agosto 1996, applicato fino alle tariffe 2011 (ed al quale hanno fatto seguito il MITT – Metodo tariffario transitorio – per le tariffe 2012 e 2013 ed il Metodo tariffario "definitivo", entrambi regolamentati dall'Autorità per l'energia Elettrica il gas ed il sistema idrico) era previsto, nell'art.8, a carico dell'Ambito "nella convenzione per la concessione della

gestione...stabilire" tra l'altro, "la disciplina... della revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti";

- 4) che, *"le prescrizioni di cui alla deliberazione AEEGSI 27.12.2013 n.643"* (di "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento") e, conseguentemente, l'*"allegato A, artt.31 e 32"*, citati espressamente nella menzionata nota SMAT S.p.A. prot.71346 del 7 ottobre 2014, per quanto attiene all'applicazione del ridetto conguaglio tariffario relativo al periodo di regolazione ante 2012, riguardano, in specie, la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2014 e 2015, e che, così come precisato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, mediante Comunicato del 6 ottobre 2014, per quanto riguarda l'addebito effettuato agli utenti da parte di *"gestori del servizio idrico integrato"* di *"importi a titolo di conguaglio, relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, - avvenuto in data 6 dicembre 2011 per effetto del D.L. Salva Italia ... la quantificazione di tali importi è decisa dall'Ente d'Ambito ..sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore e ..i conguagli in esame non derivano dall'applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall'Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato.* Al fine di favorire la massima trasparenza, con la delibera 643/2013/R/idr, l'Autorità ha stabilito alcune regole circa le modalità di esposizione di tali

conguagli in bolletta (articolo 31), nonché la loro rateizzazione (articolo 32), al fine di garantirne la sostenibilità sociale”.

Normativa di principio a base della richiesta di intervento.

In un'importante sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (n.3665 del 14 febbraio 2011), attraverso una ricostruzione sistematica della nozione di "beni pubblici", si afferma che "oggi, però, non è più possibile limitarsi, in tema di individuazione dei beni pubblici o demaniali, all'esame della sola normativa codicistica del 42, risultando indispensabile integrare la stessa con le varie fonti dell'ordinamento e specificamente con le (successive) norme costituzionali. La Costituzione, com'è noto, non contiene un'espressa definizione dei beni pubblici, né una loro classificazione, ma si limita a stabilire alcuni richiami che sono, comunque, assai importanti per la definizione del sistema positivo..."

Da tale quadro normativo - costituzionale, e fermo restando il dato "essenziale" della centralità della persona (e dei relativi interessi), da rendere effettiva, oltre che con il riconoscimento di diritti inviolabili, anche mediante "adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", emerge l'esigenza interpretativa di "guardare" al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale - proprietaria per approdare ad una prospettiva personale - collettivistica" ciò che appare evidente con riferimento al paesaggio ed al patrimonio storico ed artistico della nazione (art.9 Costituzione).

"Ciò comporta che, in relazione al tema in esame, più che allo Stato - apparato, quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, debba farsi riferimento allo Stato - collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività) e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi; in tal modo disquisire in termine di sola dicotomia beni

pubblici (o demaniali) - privati significa, in modo parziale, limitarsi alla mera individuazione della titolarità dei beni, tralasciando l'ineludibile dato della classificazione degli stessi in virtù della relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati.

... Detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del dominium romanistico e della proprietà codicistica, "comune" vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini", ciò che deve affermarsi per l'acqua, in considerazione del fatto che "la dottrina ma anche la stessa giurisprudenza hanno fatta propria l'idea di una necessaria funzionalità dei beni pubblici, con la conseguente convinzione che il bene è pubblico non tanto per la circostanza di rientrare in una delle astratte categorie del codice quanto piuttosto per essere fonte di un beneficio per la collettività".

Rileva, peraltro, a tal fine anche la sentenza 12 gennaio 2011 – 26 gennaio 2011, n.26 della Corte Costituzionale, nel giudizio sulla ammissibilità dei referendum del 12 – 13 giugno 2011, quando circa 27 milioni di cittadini dissero "no" alla privatizzazione forzata dell'acqua ed al criterio "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito", ponendo le basi perché l'acqua potesse essere concretamente attratta nella categoria dei beni comuni.

D'altronde l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (Risoluzione ONU 64/292 del 28 luglio 2010, "il diritto dell'uomo all'acqua ed all'igiene"), ha definito l'accesso all'acqua "un diritto fondamentale di ogni persona", mentre il dovere di rispetto dei risultati dei referendum è stato ribadito con particolare chiarezza dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 20 luglio 2012, n.199, laddove si legge che "l'intervenuta abrogazione" della norma mediante referendum "non potrebbe consentire al legislatore la scelta politica di far rivivere la normativa ivi contenuta a titolo transitorio", in ragione della "peculiare natura del referendum, quale atto-fonte dell'ordinamento (sentenza n.468 del 1990).

Un simile vincolo derivante dall'abrogazione referendaria si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l'esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l'effetto utile, senza che si sia determinata, successivamente all'abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto.

Tale vincolo è, tuttavia, necessariamente delimitato, in ragione del suo carattere puramente negativo, posto che il legislatore ordinario, «pur dopo l'accoglimento della proposta referendaria, conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata» (sentenza n. 33 del 1993; vedi anche sentenza n. 32 del 1993)».

Il Consiglio di Stato ha, d'altro canto, ulteriormente confermato la necessità del rispetto dei risultati del referendum 12 –13 giugno 2011, con parere del 25 gennaio 2013 n.267, richiesto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che riguarda, in specie, la fissazione delle tariffe del servizio idrico integrato

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha, altresì, evidenziato *“che, come ritenuto in dottrina, al referendum abrogativo è stata riconosciuta una sorta di valenza espansiva rispetto alle disposizioni legislative non coinvolte in maniera espressa dal quesito referendario, ma comunque incompatibili con la volontà manifestata dagli elettori; malgrado la l. 25 maggio 1970, n. 352, nulla disponga in merito, deve infatti ritenersi che il positivo esito referendario incida anche su tali ulteriori norme.”*

In altri termini, l'abrogazione espressa dichiarata in esito all'accoglimento della domanda referendaria può produrre effetti con riguardo a quelle discipline legislative che, ancorché non oggetto del quesito, siano tuttavia strettamente

connesse ad esso in quanto recanti norme contrastanti con la volontà abrogativa popolare.

Si è al cospetto in casi siffatti, con maggiore precisione, più che di un'abrogazione tacita conseguente, di una sopravvenuta inapplicabilità o inoperatività di disposizioni legislative collegate a quelle oggetto del quesito".

In definitiva, l'insieme dei servizi pubblici va considerato in un'ottica costituzionale e, come rammentò il prof. Stefano Rodotà in un intervento del febbraio 2013, "non dimentichiamo che l'articolo 43 della Costituzione italiana prevede che la gestione dei "servizi pubblici essenziali" possa essere affidata, oltre che allo Stato e ad enti pubblici, anche "a comunità di lavoratori o di utenti". Una linea, questa, riecheggiata dall'articolo 36 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dove si "riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale".

Proprio lungo questa strada s'incontra, senza forzature e eccessi inflazionistici, il grande tema dei beni comuni, che ci parlano dell'irriducibilità del mondo alla logica del mercato, indicano un limite, illuminano un aspetto nuovo della sostenibilità: che non è solo quella imposta dai rischi del consumo scriteriato dei beni naturali (aria, acqua, ambiente), ma pure quella legata alla necessità di mettere a disposizione delle persone quel che è necessario per rendere effettivi i diritti fondamentali".

Trattasi, in altre parole, in sintonia con la prospettazione e richiesta d'intervento del Comitato Provinciale Acqua Pubblica di Torino, e, sotto altra angolazione che attiene all'esercizio dei diritti di cittadinanza, per citare Salvatore Settis ("Azione popolare, cittadini per il bene comune", Einaudi, Torino 2012), di rendere possibile "ripensare la trama della Costituzione in termini collettivi, ricollocando i doveri al centro del discorso politico e intrecciandoli fortemente con la rivendicazione dei diritti non solo del singolo, ma della comunità. Dobbiamo "costruire un diritto a partire dalla gamma dei doveri essenziali per il sopravvivere della

comunità organizzata", secondo una forte etica della responsabilità (Vincenti) in cui diritti e doveri sono inseparabili, anzi il dovere è il fondamento dei diritti".

Come rammenta Settis, i Romani conoscevano e praticavano un antico e nobile istituto, l'*actio popularis*, "fondato sulla piena identità fra il *populus* nel suo insieme e i cittadini (*cives*): perciò il singolo cittadino poteva agire giuridicamente in nome del popolo, promuovendo un 'azione popolare in difesa di interessi pubblici, e in particolare delle cose in usu pubblico, come le strade, i fiumi e le rive, le cloache. In questi casi "chi agisce in giudizio, difendendo l'interesse del popolo, difende anche il proprio" (Jhering), esercitando un "ruolo attivo, di potere e di responsabilità, svolto dal cittadino in quanto tale" (Di Porto). Secondo il principio base dell'azione popolare, insomma, anche un cittadino singolo (e a maggior ragione un gruppo di cittadini) può agire contro il governo in nome dello Stato: può rivendicare di rappresentare, anche individualmente, valori fondamentali e collettivi che uno o più atti di governo hanno disconosciuto. Questa invenzione giuridica dell'antica Roma non è un reperto archeologico da riesumare, anzi è stata messa in grande onore in alcune recenti Costituzioni, come quella del Brasile (1988), dove l'*acao popular*, su esplicito modello romanistico, si applica al patrimonio pubblico e all'ambiente; quella della Bolivia (2009); o ancora quella della Colombia (1991), dove l'*accion popular* riguarda "il patrimonio, lo spazio, la sicurezza e la salubrità pubblica, la morale amministrativa, l'ambiente". In alcuni ordinamenti (Spagna, America Latina, Filippine) è previsto un ricorso di legittimità costituzionale da parte dei cittadini (*recurso de amparo*, o "di rifugio") e del *Defensor del pueblo*, come nell'America latina e in Spagna.

In questa direzione va anche il nostro ordinamento faddove prevede, "in materia urbanistica, ambientale, igienica e sanitaria (come nelle valutazioni di impatto ambientale) l'intervento di "qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o

comitati"(legge 242/1990) o l'"azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale"¹.

"Nella stessa direzione vanno anche due direttive del parlamento Europeo in tema ambientale (2005 e 2008)², che seguono i principi della Convenzione di Arhus (1998), ratificata dall'Italia nel 2001.

Queste e altre forme di azione popolare, radicate nella nostra tradizione giuridica, hanno trovato in questi anni una nuova etichetta, class action, e una nuova fortuna di stampo "americano"".

Quanto precede costituisce chiave di lettura della richiesta di intervento — "denuncia di cattiva amministrazione" proposta dal Comitato Provinciale Acqua Pubblica Torino e di richieste di chiarimenti e informazioni di cittadini, sia pure in un quadro rimasto ancora incompiuto, nel senso che non sono ancora puntualmente e compiutamente definiti gli strumenti a disposizione dei cittadini, anche in termini di partecipazione, per far valere quei diritti e quelle domande che richiedono risposte.

Compiti e funzioni dell'Ufficio del Difensore civico

Quanto sopra, peraltro, motiva senz'altro l'intervento del Difensore civico quale Garante dei principi di legalità, regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa complessivamente intesa e dei diritti di partecipazione dei cittadini, rammentando, altresì, che lo Statuto della Regione Piemonte colloca l'Ufficio del Difensore civico tra gli Istituti di garanzia, in quanto Autorità indipendente preposta alla tutela amministrativa dei cittadini, ovvero tutore e "garante della legalità e della regolarità amministrativa"(così ex multis Corte Costituzionale 6.04.2004 n. 112, 29.04.2005 n. 167 e 3.12.2010, n-126 e così anche Cass. Sez. unite 27.05-23.09.2014 n. 19971).

¹ articoli 7 della legge 142 del 1990, 8 e 9 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n.267 del 2000

² Direttiva 2003/4/CE, recepita in Italia con decreto legislativo 195/2005 e Direttiva 2003/35/CE, recepita con decreto legislativo 4/2008.

L'azione dell'Ufficio del Difensore civico, assertore, secondo i principi che ne reggono la funzione terza, di legalità sostanziale in ottica di prevenzione, è finalizzata a garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, ovvero di gestori e concessionari di pubblici servizi, anche nell'ottica di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dei pubblici uffici, superando la dimensione individuale del singolo cittadino e contribuendo a realizzare l'interesse collettivo all'imparzialità e alla buona amministrazione, nel rispetto dei diritti costituzionali e fondamentali delle persone e per un corretto uso dei "beni comuni", con lo strumento del dialogo proattivo..

*L'istruttoria del Difensore civico:
disamina normativa e giurisprudenziale in materia di tariffe del Servizio Idrico Integrato.*

Orbene, per quanto attiene alle problematiche sopra evidenziate, oggetto della richiesta di intervento — "denuncia di cattiva amministrazione" pervenuta a questo Ufficio, riteniamo necessario premettere una sintetica disamina in ordine all'ambito normativo e giurisprudenziale, in specie, riguardante la tematica delle tariffe del Servizio idrico Integrato .

La fonte normativa principale in materia è costituita dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (*Norme in materia ambientale*), che all'articolo 154, nel testo risultante all'esito del referendum abrogativo dichiarato ammissibile con sentenza della Corte Costituzionale n.26/2011 (ovvero testo dal quale sono state espunte per quanto attiene alle componenti della tariffa, le parole "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito"), così dispone :

"1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito,

delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo".

I principio del "recupero integrale dei costi", che a livello nazionale trova conferma :

- nel citato art.154 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, così come
- nel D.P.C.M. 20 luglio 2012 di "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici..." ed ancora
- nel D.L 70/2011(Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con legge 106/2011, in specie, nell'art.10, comma 14, laddove testualmente si fa riferimento a "metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga".";

si riconduce, a livello comunitario, a quanto disposto nell'art.9 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque", laddove si prevede "che gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi del servizi

idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga"; "analisi economica" che, secondo il menzionato ALLEGATO III della Direttiva, "riporta informazioni sufficienti e adeguatamente dettagliate (tenuto conto dei costi connessi alla raccolta dei dati pertinenti) al fine di .

6) effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione e, se necessario :

- stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici,*
- stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni".*

Così come precisato dal TAR Lombardia nella sentenza 4 aprile 2014 n.889, "l'allegato citato impone quindi la stima dei costi attraverso una analisi economica, privilegiando quindi una nozione economica di "costo", da non confondersi con la figura del "costo" prevista dai principi contabili internazionali ed impiegata per la redazione dei bilanci consuntivi delle società (nel nostro ordinamento, secondo le norme dettate dal Codice civile).

Non potendosi, pertanto, "negare l'esistenza del principio della copertura integrale dei costi, essenziale all'economicità della gestione, vale a dire all'autosufficienza della stessa, che si raggiunge attraverso l'equilibrio fra i costi dei fattori produttivi ed i ricavi risultanti dalla gestione".

Tale conclusione non essendo "contraddetta dall'esito del referendum abrogativo del 2011, che ha espunto soltanto dall'ordinamento meccanismi di predeterminazione automatica e a priori di un profitto (o meglio sarebbe a dire, di una rendita), in favore del gestore".

"Rendita" che, viceversa, residuerebbe nel caso di specie, tenutosi conto che i bilanci in oggetto risultavano in attivo, sulla base di dato riferito a ricavi, volumi o fatturati a consuntivo .

In tale ambito pare, altresì, utile rammentare, come la Corte costituzionale, nella sopra menzionata sentenza n.26/2011, che ha *"dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art.154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152... , limitatamente alle parole : "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito"*", testualmente, in tema di tariffa del servizio idrico integrato, afferma *"coessenziale alla nozione di "rilevanza" economica del servizio ..la copertura dei costi .., non già la remunerazione del capitale"*.

"Torino, la beffa dell'acqua :"Avete consumato poco e ora dovrete pagare di più" (da articolo pubblicato sul quotidiano *"La Stampa"* il 17 novembre 2014)

Come si legge sul citato articolo : *"Smat è un diamante. Ingloba 285 dei 315 comuni della Provincia di Torino, a cominciare dal capoluogo. Ha un piano d'investimenti da 700 milioni e bilanci che farebbero felici i cultori della spending review: dal 2008 al 2011 ha fatto utili per 70 milioni, nel solo 2013 per 67 milioni, di cui 20 accantonati anche per difendersi dai possibili contenziosi causati proprio dal conguaglio appena richiesto. Insomma, dicono i detrattori, pur incassando meno perché i torinesi sono stati sobri e accorti, Smart ha chiuso comunque i bilanci in attivo, segno che ha saputo ammortizzare i mancati introiti.*

E allora perché chiedere l'obolo, quei 46,6 milioni che, per ciascuno, si tradurranno in 50 centesimi in più al mese per tre anni?

...

Perché i torinesi avrebbero pagato meno? Smat e l'Autorità individuano la tariffa ipotizzando i consumi (e quindi gli incassi) e rapportandoli ai costi. Se però consumi e